



REPUBBLICA ITALIANA

730.21

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ICI IMU
ACCERTAMENTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 26555/2017

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 430

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente -
- Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Rel. Consigliere -
- Dott. MILENA BALSAMO - Consigliere -
- Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere -
- Dott. MILENA D'ORIANO - Consigliere -

Rep.
Ud. 22/10/2020
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26555-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA,
Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di
Cassazione rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura a margine;

- **ricorrente** -

contro

2020

COMUNE SALERNO;

739

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 2585/2017 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;



Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

§ 1. (omissis) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2585/17 del 21 marzo 2017, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Ici 2008 notificato dal Comune di Salerno in relazione all'immobile abitativo costituito dal piano terra della villa su due piani sita in (omissis)

(omissis).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - in sede di separazione consensuale omologata, la (omissis) ed il coniuge (omissis), comproprietari al 50 % ciascuno di entrambi i piani della villa, erano addivenuti ad un accordo di assegnazione del piano primo (fg.22, part.225, sub 2) ad uso esclusivo della (omissis), e del piano terra (fg.22, part.225, sub 1) ad uso esclusivo del (omissis); - tale accordo di assegnazione, tuttavia, non comportava la costituzione di un diritto reale (per quanto interessa, a favore del (omissis) sul piano terra) bensì l'assegnazione di un mero diritto personale di godimento su una porzione della casa coniugale (come da indirizzo più volte affermato dalla corte di cassazione); - in conseguenza di ciò (e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che aveva invece escluso ogni residua comproprietà del piano terra in capo alla (omissis)) doveva ritenersi che quest'ultima, ancorchè abitasse con le figlie il solo primo piano, essendo il piano terra stato assegnato al marito, restasse tuttavia "obbligata a corrispondere l'imposta Ici sull'immobile sito al piano terra, poiché continua ad essere titolare di un diritto reale pari al 50 % della proprietà su tale cespite (art.3 d.lgs 504/92 nel testo vigente all'epoca)" (sent. pag.4).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Salerno.

§ 2.1 Con l'unico motivo di ricorso la (omissis) lamenta - ex art.360, co.1[^], n.3) cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.3 d.lgs 504/92 in relazione all'art.1 d.l. 93/08 conv.in l. 126/08. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato - richiamando un orientamento di legittimità non pertinente, poiché nel caso di specie non vi era stato un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale ex art.155 cod.civ., ma un accordo separativo di natura negoziale da interpretarsi ex art.1362 cod.civ. - la costituzione in capo a ciascun coniuge di un vero e proprio diritto reale esclusivo (di abitazione) su ciascuno dei due cespiti, già divisi ed autonomamente accatastati. In conseguenza di ciò, la ricorrente difettava di legittimazione passiva Ici in relazione al piano terra, perché gravato da un diritto reale (pro parte di proprietà ed abitazione) facente esclusivamente capo al marito.

§ 2.2 Il motivo è infondato.



Per costante orientamento di questa Corte di legittimità: *"In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo"* (Cass. 7395/19; così Cass.nn. 30872/19; 25486/08; 6192/07 ed altre).

Facendo applicazione di questo principio (recepito dalla commissione tributaria regionale e ribadito dalla Corte di Cassazione anche successivamente alla sentenza qui impugnata) nella specificità del caso, deve concludersi per la correttezza in diritto della soluzione adottata dal giudice di appello, dal momento che, esclusa l'attribuzione del piano terra alla proprietà esclusiva del marito, così come la costituzione a favore di quest'ultimo, sul medesimo piano terra, di altro diritto reale, è gioco forza concludere nel senso del permanere in capo alla ^(omissis), con riguardo al cespite in esame, della originaria quota di comproprietà del 50%; il che costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'imposizione Ici.

Questa conclusione non viene meno per il fatto che si tratti di due unità immobiliari distinte ed autonomamente accatastate (con diverso numero di subalterno), dal momento che questa circostanza attiene alla mera identificazione dei beni (nella specie pacifica), ma non esclude che gli stessi possano costituire oggetto di assegnazione dominicale paritetica, né influisce di per sé sul loro regime giuridico.

Neppure rileva, nel senso voluto dalla ^(omissis), la circostanza che non si sia nella specie trattato di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, quanto di accordo di separazione consensuale omologato.

Da un lato, il contenuto sostanziale di tale accordo riproduce appieno il contenuto e la finalità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in un contesto nel quale la 'concentrazione' del godimento dei due piani, singolarmente considerati, rispettivamente in capo a ciascuno dei due coniugi risponde anch'essa alla finalità pratica di regolamentare i rapporti familiari e patrimoniali conseguenti alla separazione tra i coniugi ed all'affidamento alla ^(omissis) delle figlie.

D'altra parte, questo accordo negoziale è stato fatto oggetto di interpretazione da parte del giudice del merito il quale è appunto pervenuto alla conclusione che, con esso, le parti abbiano inteso reciprocamente attribuirsi non già la proprietà ovvero



diritti reali parziali su ciascun piano, bensì un diritto esclusivo di godimento di natura meramente personale ed obbligatoria. Né la doglianza in esame si fa carico di individuare quali specifici parametri legali di interpretazione negoziale (artt.1362 segg.cc.) il giudice di merito avrebbe così violato, limitandosi piuttosto a semplicemente contrapporre a quella da questi offerta una diversa interpretazione del contenuto negoziale in questione; il che rende finanche inammissibile, sotto questo profilo, il motivo dedotto (Cass. nn. 2465/15; 10891/16 ed altre).

Quanto al diverso regime risultante dall'art.4 co.5[^] d.l. 16/12 conv.in l. 44/12, nel senso della realtà (diritto di abitazione) dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, basterà rilevare come esso sia stato dal legislatore espressamente riferito all'Imu, non risultando dunque applicabile all'Ici precedentemente vigente.

Ne segue dunque il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Salerno.

PQM

La Corte

- rigetta il ricorso;
- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 ottobre 2020.

Il Cons.Est.
Giacomo Stalla

Il Presidente

Camilla Di Tasi

